



COMUNE DI FRASSO SABINO

Provincia di Rieti

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE

N. 21 del 09-04-2019

Reg. Gen. N. 62 del 09-04-2019

Ufficio: TECNICO

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA GESTITO IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI FRASSO SABINO E POGGIO SAN LORENZO. RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA. Cig: Z6727F8AE7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Responsabile del Procedimento è il geom. Enrico Palmerini;
- con deliberazioni di giunta comunale n. 93 del 19/12/2018 del Comune di Frasso sabino e n. 86 del 18/12/2018 del Comune di Poggio san Lorenzo, esecutive come per legge, è stato approvato il progetto ad oggetto “**Servizi di igiene urbana nei territori dei Comuni di Frasso Sabino e Poggio San Lorenzo**”, per l’importo complessivo di € 879.000,00 oltre IVA di legge relativo al periodo di 5 anni ed € 1.494.300,00 oltre IVA di legge relativo al periodo di 5 anni oltre eventuale rinnovo di 3 anni e proroga di 6 mesi, aggiornato in conformità all’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- con determinazione n. 44 del 05/03/2019, si è disposto di procedere all’affidamento dei “**Servizi di igiene urbana nei territori dei Comuni di Frasso Sabino e Poggio San Lorenzo**” mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il **criterio Qualità/prezzo** (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) ed approvato il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati;

PRESO ATTO:

- che l’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto specifica che l’appalto non prevede esplicitamente la raccolta di rifiuti speciali pericolosi (ovvero rifiuti pericolosi prodotti da utenze non domestiche);
- che l’eventuale presenza di tale tipologia di rifiuti può essere richiamata solo attraverso la dicitura “altri servizi complementari” di cui alla lettera b) dello stesso articolo del CSA che, pertanto, comprende anche il servizio di “Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati” descritto nel Disciplinare Tecnico il quale, al penultimo comma, riporta: “*Qualora tra il materiale rinvenuto si riscontrassero rifiuti classificabili come speciali e/o pericolosi (rifiuti quindi non smaltibili negli impianti per urbani) la Ditta dovrà provvedere a propria cura e spese per la raccolta ed il trasporto (anche eventualmente a mezzo di ditte appositamente iscritte nell’A.N.G.A.)*”;

VISTO che, come specificato dal citato comma, l’esigenza di iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali sarebbe conseguenza ad un’eventuale presenza di rifiuti speciali pericolosi nei rifiuti abbandonati e, comunque, lo stesso comma indica che, in tal caso, l’impresa aggiudicataria può avvalersi di ditte iscritte nelle specifiche categorie A.N.G.A.

RICHIAMATA la delibera ANAC N. 1149 del 12 dicembre 2018, che, sull’argomento, cita “... La giurisprudenza (e conseguentemente l’Autorità, con il Comunicato del 28 agosto 2017) ha definitivamente

affermato che l'iscrizione all'ANGA costituisce un requisito speciale di idoneità professionale che va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Trattandosi di requisito di partecipazione e non di esecuzione, è necessario che la stazione appaltante individui preventivamente le categorie nel bando, tenuto conto delle proprie esigenze, come descritte nel capitolato speciale d'appalto, nonché degli obblighi minimi previsti dall'Albo. Solo in taluni casi particolari, ad esempio quando la gara ha oggetto diverso dalla bonifica dei rifiuti, essendo questa prevista soltanto in via residuale e servente ... rispetto alla prestazione oggetto dell'appalto, **il giudice ha ritenuto ragionevole e coerente con il principio del favor participationis la scelta di non prevedere come requisito escludente la specifica iscrizione all'Albo, ma di richiederla come requisito necessario per il soggetto che eseguirà quella singola prestazione (TAR Lecce, Sez. I, 2 ottobre 2018, n. 1406).** Il riferimento è al cosiddetto subappalto necessario, che garantisce che l'esecutore sia effettivamente e personalmente in possesso del necessario requisito di idoneità professionale (Tar Piemonte, Sez. II, 17 gennaio 2018 n. 94). Nel caso all'esame, l'appalto ha ad oggetto la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché servizi accessori. Il bando, prevedendo l'iscrizione all'ANGA in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), copre l'elencazione dei rifiuti classificati come urbani contenuta all'art. 184, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nonché, presumibilmente ancorché non espressamente specificato, tutte le relative sottocategorie, dalla D1 alla D7 e le attività di spazzamento meccanizzato e di gestione dei centri di raccolta, come individuate da ultimo dal Comitato nazionale dell'Albo con la deliberazione 12 settembre 2017 ("Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5")."

Facendo riferimento a quanto sopra esposto ed alla Delibera dell'ANAC e, soprattutto nel rispetto del principio del *favor participationis*, risulta evidente come l'iscrizione alla Categoria 5 non debba limitare la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, ma debba essere considerata necessaria solo per l'eventuale soggetto che dovesse in corso di esecuzione essere tenuto a svolgere quella singola prestazione.

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di modificare il capitolo **B. "CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE"** del Disciplinare di Gara, ed in particolare il punto **2.2) "Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le seguenti categorie e classi minimali"** come segue:

"2.2) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le seguenti categorie e classi minimali:

categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati [art. 8, comma 1, lett. a), del DM 120/2014], classe f): popolazione inferiore a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. f), del DM 120/2014] o classe superiore.

Si specifica che l'impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente possedere o dotarsi delle necessarie autorizzazioni, in proprio o eventualmente anche a mezzo di ditte appositamente iscritte nell'A.N.G.A., per lo svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente appalto.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ciascuna impresa partecipante deve possedere il requisito prescritto per il servizio che eseguirà nell'appalto, purché, nel suo complesso, il concorrente lo possieda per intero. In sede di offerta devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che saranno eseguiti da ciascuna impresa partecipante e la corrispondente percentuale."

RITENUTO altresì, a garanzia della massima partecipazione, dover posticipare di almeno 35 giorni il termine ultimo del 12.04.2019, già fissato dal bando di gara pubblicato per la presentazione delle offerte;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

DI RETTIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, il disciplinare di gara, approvato con determina n. 44 del 05.03.2019 al capitolo **B. "CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE"** ed in particolare il punto **2.2) "Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le seguenti categorie e classi minimali"** come segue:

"2.2) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le seguenti categorie e classi minimali:

categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati [art. 8, comma 1, lett. a), del DM 120/2014], classe f): popolazione inferiore a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. f), del DM 120/2014] o classe superiore.

Si specifica che l'impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente possedere o dotarsi delle necessarie autorizzazioni, in proprio o eventualmente anche a mezzo di ditte appositamente iscritte nell'A.N.G.A., per lo svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente appalto.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ciascuna impresa partecipante deve possedere il requisito prescritto per il servizio che eseguirà nell'appalto, purché, nel suo complesso, il concorrente lo posseda per intero. In sede di offerta devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che saranno eseguiti da ciascuna impresa partecipante e la corrispondente percentuale.”

DI MODIFICARE alla sezione 13.2.1. Timing di gara – tutti i termini in relazione alla nuova scadenza di presentazione dell'offerta fissata per il giorno 17/05/2019;

DISPORRE la pubblicazione della presente rettifica e della riapertura del timing di gara come al punto 13.2.1 del disciplinare di gara, sul GUEE, sulla GURI, all'Albo pretorio on-line del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC e sul portale ASMECOMM;

DI IMPEGNARE la somma di € 723,97 in favore del Concessionario LEXMEDIA srl a socio Unico Via F. Zambonini, 26 – 00158 ROMA per la pubblicazione dell'avviso sulla GURI e su 4 quotidiani;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Enrico Palmerini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno
LEXMEDIA	71	09-04-2019	723,97	330	2019

Frasso Sabino lì 09-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rossi Domenico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **09-04-2019** al **24-04-2019** al numero **146**

Frasso Sabino Lì 09-04-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Il Messo Comunale
